



IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo [Estensore]
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Prof. avv. Andrea Tina <i>Componente del Collegio ABF di Milano (designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro effettivo

nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Dopo avere presentato reclamo con atto del 18.1.2014, riscontrato dalla controparte con nota del 20.2.2014, l'interessata, titolare di un finanziamento stipulato con la banca resistente ed estinto anticipatamente il 5.11.2013, ha adito l'ABF di Milano, con ricorso prot. l'11.4.2014, lamentando l'addebito di interessi operato dall'intermediario per effetto della sospensione del pagamento delle rate di mutuo previsto dall'art.8 del D.L. n.74/2012,

emanato a seguito del terremoto che ha colpito nel maggio del 2012, tra gli altri, il territorio dell'Emilia Romagna.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni trasmesse il 28.7.2014 via PEC (termine regolamentare scaduto il 25.7.2014) chiedendo la reiezione del ricorso.

La ricorrente, premesso che il pagamento delle rate di mutuo era stato sospeso per tre mesi (dall'8.6.2012 al 30.9.2012) a seguito del terremoto del maggio del 2012 e che la banca aveva applicato interessi sulle rate sospese in violazione della norma di cui all'art.8 del D.L. 74/2012, secondo cui la sospensione non comporta il pagamento di sanzioni e interessi, ha richiamato a proprio favore recenti decisioni espresse in materia da parte dell'ABF (in particolare v. le pronunce del collegio di Roma del 3257/2013 e del collegio di Milano n.1322/14), secondo le quali *“si dovranno porre in coda all'ammortamento del mutuo le rate sospese e calcolare gli interessi pattuiti sulla sola sorte capitale sospesa e sulla quota interessi non bisognerà applicarne altri per non incorrere nella vietata capitalizzazione degli interessi”*, laddove invece l'istituto mutuante aveva addebitato, al momento della estinzione del finanziamento avvenuta in data 5.11.2013, l'importo di euro 512,89 a titolo di interessi scaduti per effetto del breve periodo di sospensione usufruito.

Ha chiesto pertanto il rimborso dei maggiori interessi applicati sulle rate sospese, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e, in subordine, che la banca non applichi interessi di alcun genere sulle rate sospese.

La resistente ha osservato che:

- il contratto di mutuo (intestato alla ricorrente e ad altre due persone che non hanno aderito al ricorso) ha subito la sospensione delle rate, sia per la quota capitale che per la quota di interessi, scadenti dall'8.6.2012 al 30.9.2012;
- l'adesione alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo aveva natura facoltativa, come noto alla ricorrente;
- erano comunque dovuti gli interessi sulle rate sospese, in quanto *“la sospensione del pagamento delle rate stesse non comporta la loro rinuncia ma il loro differimento”*;
- l'art.8 del citato D.L. non specifica se tali interessi debbano essere calcolati solo sugli importi delle rate sospese o sul totale del capitale residuo;
- l'importo di euro 512,89, addebitato in sede di estinzione del mutuo *“corrisponde agli interessi maturati a seguito della sospensione sull'intero capitale residuo, pari a euro 584,14, detratti gli interessi già pagati con le rate dal 12 dicembre 2012 al 12 ottobre del 2013, al netto delle spese di incasso di 1,20 euro per rata”*.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

In data 20.1.2015 il Collegio di Milano ha rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento, considerando che al medesimo erano stati già rimessi altri ricorsi vertenti sull'analogha questione relativa alla modalità di quantificazione degli interessi sulle rate di mutuo sospese per effetto dell'adesione del mutuatario al Fondo di solidarietà di cui all'art.2, commi 475 ss. della legge 24.12.2007 n.244, ovvero concessa in forza dell'accordo tra ABI e Associazioni dei Consumatori (c.d. Piano Famiglia e/o Percorso Famiglie”).

DIRITTO

La questione verte sulle modalità di determinazione degli interessi spettanti alla banca mutuante in relazione alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo disposta per effetto dell'art.8 del D.L. n.74/2012, emanato a seguito degli eventi sismici che nel maggio del 2012 hanno colpito il territorio dell'Emilia Romagna ove la ricorrente risiede.

Va sottolineato che non è stata prodotta copia del contratto di finanziamento né documentazione relativa al periodo di sospensione di cui la ricorrente ha beneficiato. Tuttavia è pacifico il fatto che il mutuo sia stato erogato e poi estinto il 5.11.2013 e che, in relazione al periodo di sospensione del pagamento delle rate con scadenza dall'8.6.2012 al 30.9.2012 (v. risposta al reclamo), la banca ha applicato in sede di estinzione del mutuo gli interessi sull'intero capitale residuo, per un totale di euro 512,89, secondo il calcolo da essa stessa sopra esplicitato.

Sulla questione qui controversa, i collegi ABF hanno finora prevalentemente affermato che gli interessi devono essere calcolati sulla quota capitale delle sole rate scadute nel periodo di sospensione e non invece sul capitale che residui al momento in cui la sospensione ha avuto luogo, e ciò in considerazione proprio della funzione della moratoria legale, volta ad agevolare la parte debitrice.

In linea generale si deve osservare che ove una sospensione del mutuo sia perfezionata su base negoziale, deve aversi riguardo, come è ovvio, al contenuto dell'accordo, fermo restando che la concessione di una moratoria nel pagamento delle rate, in difetto di una espressa rinuncia da parte della banca mutuante, postula il diritto di quest'ultima di recuperare il rendimento del capitale prestato, risolvendosi altrimenti in una perdita economica senza causa. E tale recupero, ove le rate di mutuo sospese (comprehensive degli interessi contrattuali incorporati) non siano corrisposte immediatamente e per l'intero dopo

la sospensione, non può che avvenire, secondo criteri di matematica finanziaria, facendo slittare in misura corrispondente il piano di ammortamento e spalmando sull'intero capitale residuo gli interessi di sospensione (in linea con quanto è previsto nell'accordo ABI-Consumatori, che infatti ha natura negoziale ed è volto a conseguire il duplice obiettivo di consentire ai mutuatari che versino in particolari situazioni disagiate di ottenere una moratoria con una sostanziale rinegoziazione del mutuo che non comporti una perdita finanziaria per le banche rispetto al programma originariamente diviso).

Quando invece la sospensiva è prevista dalla legge, è ad essa che occorre avere riguardo.

Ora, l'art.8 del D.L. 6.6.2012, n.74, emanato a seguito del terremoto che ha colpito nel maggio del 2012, tra gli altri, i territori dell'Emilia Romagna (e convertito in legge 1.8.2012, n.122) ha previsto una moratoria del pagamento delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere. La norma però nulla dice in ordine al diritto della banca di richiedere gli interessi una volta terminata la moratoria né sul criterio di calcolo di tali interessi al termine della sospensiva.

Si tratta di vedere perciò se possa applicarsi alla fattispecie la disciplina prevista per altre due ipotesi di sospensione delle rate di mutuo, più volte sottoposte all'esame dell'ABF: il caso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, regolato da una legge, e il c.d. Piano famiglie, disciplinato in via convenzionale, per lo più con adesione e richiamo agli accordi intercorsi tra l'ABI e le associazioni dei consumatori (riconducibile a una sorta di contratto normativo), salve diverse convenzioni dei singoli interessati. E' di tutta evidenza che quest'ultima ipotesi, ove non sia esplicitamente richiamata dalle parti, è inapplicabile al caso qui in esame, avendo natura contrattuale ed essendo regolata da uno specifico documento tecnico, cui gli interessati possono o meno aderire o derogare.

La possibilità di utilizzare lo strumento analogico ha ragione dunque di porsi soltanto rispetto alla legge n.244 del 2007, relativa all'acquisto della prima casa, la quale, nel consentire la sospensione del pagamento delle rate in presenza di determinati eventi pregiudizievoli per i mutuatari, accolla allo Stato, per evidenti esigenze solidaristiche, attraverso la costituzione di un Fondo gestito dalla Consap (e denominato appunto di "solidarietà), l'onere di versare alle banche la quota di interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui secondo criteri standardizzati. Una lettura aderente allo spirito della legge, pur in assenza di esplicite indicazioni, induce a ritenere che si sia così voluto attribuire al mutuatario l'intero beneficio

economico correlativo al costo dell'operazione della sospensione del mutuo, sul chiaro presupposto fattuale della mancanza di mezzi necessari per sostenerne il peso. Egli infatti può accedere al beneficio in presenza di circostanze eccezionali gravi e impreviste, destinate a incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare e che, considerati particolari requisiti di meritevolezza del mutuatario, gli impediscono economicamente di provvedere al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione principale (v. D.M. 21 giugno 2010, n.132 ove, nelle premesse, si afferma espressamente che ai fini del conseguimento del beneficio di legge "il richiedente deve dimostrare di "non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate di mutuo"). In tal modo il legislatore, nell'accordare il beneficio, ha distribuito il relativo costo tra la collettività, che attraverso il Fondo ripaga le banche del danno emergente, e le banche medesime che perdono lo spread (corrispondente al mancato guadagno), avendo esse però la possibilità di recuperarlo reinvestendo immediatamente sul mercato finanziario il capitale pubblico loro erogato dal Fondo.

Senonché la sospensiva connessa all'evento sismico è diversa da quella che riguarda il Fondo di solidarietà (il quale, giova sottolinearlo, dispone di una dotazione patrimoniale di limitata destinazione).

Infatti la sospensiva connessa all'evento sismico, benché operi automaticamente (e tuttavia con facoltà di rinuncia dell'interessato), non si basa sul presupposto di una situazione sopravvenuta di mancanza di risorse economiche in capo al singolo mutuatario, ma riposa sulla considerazione che le popolazioni residenti nei territori colpiti dal terremoto vengono a trovarsi indistintamente in un contesto ambientale emergenziale avverso che rende per loro estremamente difficile il rispetto dei termini per lo svolgimento dei processi civili penali amministrativi e tributari (art.6), così come il rispetto dei termini per gli adempimenti e i versamenti di natura amministrativa, fiscale e previdenziale e altresì per il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura (art.8), loro erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari (e ciò vale anche per gli uffici finanziari rispetto ai termini di legge per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle imposte a carico dei contribuenti).

In ogni caso la legge ha reputato di concedere la moratoria, che però postula la regolarizzazione dei versamenti dovuti alla data di cessazione della moratoria stessa, durante la quale l'evento sismico è normativamente qualificato come causa di forza maggiore ai sensi dell'art.1218 c.c.

Per quanto qui interessa, si tratta dunque, per essere più precisi, di una causa legale giustificativa del ritardo (impossibilità giuridica) nell'adempimento di obblighi di pagamento di un finanziamento bancario per il periodo di durata della sospensiva.

Così delineata la natura della sospensiva in esame, che per la sua specificità non può essere sottoposta analogicamente alla particolare disciplina relativa al Fondo di solidarietà, di cui tuttavia condivide la impronta solidaristica (affermata nella stessa intitolazione del D.L. n.74/2012 avente ad oggetto interventi urgenti "*in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici*"), pare evidente che, secondo i principi generali, una volta cessata la moratoria, il mutuatario avrebbe l'obbligo di pagare senza indugio l'intero debito inerente al periodo di sospensione.

Senonché tale obbligo va coniugato con quello di versare le (altre) rate previste nel piano di ammortamento, man mano che vengono a scadenza dopo la cessazione della moratoria, e che per ciò stesso non cadono nel periodo di sospensione.

Ora non sembra possibile considerare compatibile con lo spirito solidaristico della legge destinata ad alleviare il disagio socio economico delle popolazioni colpite dall'evento sismico (al punto da prevedere nell'art.8 comma 1 del D.L.74 del 2012 che taluni adempimenti tributari vengano regolarizzati "senza sanzioni e interessi"), l'ipotesi che il mutuatario, cessata la moratoria, debba versare in via cumulativa le rate sospese in aggiunta a quelle non sospese e scadenti subito dopo la moratoria, giacché in tal caso il beneficio della sospensione si risolverebbe nel sacrificio di immobilizzare per il periodo di sospensione il denaro occorrente a corrisponderle. E' inevitabile perciò ritenere che la sospensione comporti un allungamento del piano di ammortamento corrispondente alla durata della sospensione stessa.

Considerato che la legge non prevede che la regolarizzazione del debito del mutuatario coinvolto nell'evento sismico debba subire addirittura un aggravio economico per effetto del beneficio della sospensione e che per altro verso non contempla una rinuncia forzosa del mutuante agli interessi sulle rate che cadono nel periodo di sospensione, deve concludersi nel senso che sulle rate sospese il mutuatario è tenuto a pagare interessi corrispettivi, calcolati però non sull'intero capitale residuo, ma sull'ammontare delle rate sospese, comprensivo di capitale e di interessi inclusi nel debito monetario espresso da ciascuna rata (senza dunque la possibilità di configurare in questo un fenomeno di anatocismo). Gli "interessi di sospensione" vanno quindi correlati al numero e all'ammontare delle rate sospese e a una durata corrispondente al periodo di sospensione.

Il principio così enunciato, oltre ad essere coerente con la descritta *ratio legis*, fortemente solidaristica, tiene conto da un lato del fatto che gli interessi, non essendo prevista una perdita a carico delle banche, vengono ad aggiungersi a quelli contrattuali già incorporati nell'ammontare delle rate scadute, e calcolati *ab origine* secondo il piano di ammortamento, e dall'altro che la sospensiva legale del pagamento delle rate, concretandosi in una impossibilità temporanea di adempimento della prestazione per causa non imputabile al mutuatario (arg. ex art.1256 c.c.), non può metterlo in una posizione debitoria peggiore rispetto a quella che si sarebbe concretata in assenza di sospensione, laddove invece l'approdo interpretativo perorato dall'intermediario si fonda sulla implicita ascrizione di responsabilità alla parte ricorrente del ritardo nell'adempimento, senza tenere conto che il mutuatario è il soggetto debole che la legge ha inteso tutelare.

Nè siffatto convincimento collide con la natura facoltativa della fruizione della sospensiva, a cui la ricorrente non ha espresso rinuncia, perché essa risponde comunque all'esercizio di un diritto riconosciute dalla legge, mentre il corrispettivo diritto dell'intermediario di esigere gli interessi maturati durante il periodo di sospensione, lungi dall'essere eliso, viene razionalmente determinato con riferimento alle sole rate scadute e non all'intero capitale residuo al momento del verificarsi della sospensione con equo contemperamento delle reciproche ragioni. Diversamente opinando, il costo della operazione verrebbe ad assumere proporzioni talmente gravose per il mutuatario che persino immaginando il ricorso alternativo a un secondo finanziamento presso altro intermediario al fine di procurarsi il capitale necessario al pagamento delle rate oggetto della sospensione, il sacrificio economico potrebbe risultare per il mutuatario inferiore rispetto all'esito postulato dalla tipologia di calcolo praticato dalla banca resistente. E ciò basterebbe a rivelare la incongruenza tra i mezzi adoperati e i fini di tutela perseguiti in favore di persone "sfortunate" da una legge speciale (anche ai fini dell'applicazione delle norme sulle segnalazioni alla Centrale rischi), la cui manifesta irragionevolezza sarebbe a quel punto passibile di censura di incostituzionalità (ai sensi dell'art.3 della Costituzione).

Da quanto detto consegue che l'intermediario è tenuto a rimborsare gli interessi di sospensione addebitati in eccesso rispetto al criterio di calcolo sopra enunciato.

Sulla somma addebitata in eccesso, costituente oggetto di un debito di valuta ex art.2033 c.c., competono gli interessi legali dalla data del reclamo (avente funzione di costituzione in mora) fino al saldo effettivo. Non compete invece alla ricorrente la rivalutazione monetaria sul credito riconosciute, in difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile

eccedente, ai sensi dell'art.1224 comma 2 c.c., quello legalmente coperto dagli interessi di mora.

Il ricorso va quindi parzialmente accolto con le ulteriori statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla ricorrente quella di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA